dossier

XIX Legislatura

22 settembre 2026

Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti

A.S. n. 550

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 749

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Istituzioni
TEL. 06 6760-3855 - ✉ st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni
Dossier n. 661

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

PREMESSA 5

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (*Modifiche all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*) 13

Articolo 2 (*Verifica e valutazione della documentazione allegata ai programmi elettorali dei partiti o gruppi politici organizzati*) 16

Articolo 3 (*Disposizioni finanziarie*) 17

PREMESSA

Il disegno di legge A.S. n. 550, d'iniziativa dei senatori Cottarelli, Calenda, Fina, Garavaglia, Giacobbe, Paita, Parrini, Spagnolli, Valente, Verducci e Lombardo, comunicato alla Presidenza il 14 febbraio 2023, interviene sulla disciplina del programma elettorale che i partiti e i gruppi politici organizzati sono tenuti a depositare in occasione delle elezioni politiche.

Il testo si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, inserendovi tre nuovi commi (3-*bis,* 3-*ter e* 3-*quater*) che definiscono il contenuto obbligatorio del programma per le formazioni che presentino candidature in almeno la metà delle circoscrizioni: relazioni tecniche per ciascuna misura, tabelle riepilogative delle misure espansive e delle misure di copertura, tabelle sul quadro di finanza pubblica e sul quadro macroeconomico.

L'**articolo 2** disciplina la trasmissione, a cura del Ministero dell'interno, della documentazione di cui all'articolo 1 all'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), a cui è affidata la valutazione, da pubblicare entro il ventunesimo giorno antecedente la votazione, sull'attendibilità delle stime e sulla coerenza tra le misure e il quadro programmatico.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nella relazione illustrativa, i proponenti specificano che il presente disegno di legge intende assicurare che tali programmi forniscano adeguate informazioni quantitative sul costo delle misure espansive proposte, sulle relative coperture e sulle implicazioni di queste misure e coperture per gli andamenti futuri della finanza pubblica. La finalità perseguita è quella di aumentare la trasparenza dei programmi elettorali, consentendo agli elettori una scelta basata su informazioni più precise sulle intenzioni dei partiti. Le disposizioni del disegno di legge non impongono nessun vincolo sui saldi di finanza pubblica che il quadro finanziario presentato nei programmi dovrà rispettare, in quanto un programma potrà anche indicare il finanziamento in deficit delle misure proposte rispetto al quadro tendenziale. L'unico vincolo è che questo finanziamento in deficit sia evidenziato in modo trasparente. La relazione rileva inoltre che nelle passate elezioni, in assenza di alcuna indicazione sulle informazioni che devono essere incluse nei programmi elettorali, la tendenza generale è stata quella di promettere aumenti di spesa e tagli di imposizione spesso senza nessuna indicazione del relativo costo di tali misure e senza precise informazioni sulla copertura finanziaria. La relazione cita osservatori indipendenti[1] i quali hanno concluso che in passato i programmi elettorali di tutti i partiti

[1] In particolare, Perotti, R. "Falso. Quanto costano davvero le promesse dei politici", Feltrinelli, 2018.

contenevano misure che, se realizzate, avrebbero avuto enormi effetti sul deficit e sul debito pubblico, misure che poi alla prova dei fatti non sono state realizzate. Una forte discrasia tra promesse elettorali ed effettiva realizzazione, prosegue la relazione, disorienta gli elettori ed è forse in parte responsabile degli ampi spostamenti di voti tra un'elezione e l'altra che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, nonché della disaffezione dei cittadini rispetto al processo elettorale, come suggerito dal tasso di partecipazione in discesa tendenziale negli ultimi due decenni. In generale, conclude la relazione, una maggiore trasparenza sulle azioni che i futuri governi intendono intraprendere non può che essere utile alla miglior comprensione di ciò che i partiti intendono e possono fare una volta arrivati al governo.

La verifica delle quantificazioni dei programmi elettorali in altri Paesi

Diversi ordinamenti hanno introdotto procedure di quantificazione delle proposte contenute nei programmi elettorali. I modelli differiscono principalmente sotto tre profili: il carattere obbligatorio o facoltativo della partecipazione, la natura dell'analisi, il cronoprogramma delle operazioni. Di seguito sono riepilogate le principali caratteristiche dei sistemi vigenti nei Paesi Bassi, in Belgio, in Australia e in Canada.

Paesi Bassi. Dal 1986 il *Centraal Planbureau* (CPB) pubblica, prima di ogni consultazione, l'analisi dei programmi elettorali. Tale analisi non si limita alla quantificazione degli oneri connessi ai programmi, ma include una valutazione più ampia del loro impatto lungo diverse dimensioni. Il processo valutativo non è disciplinato dalla legge, nasce da un'iniziativa spontanea del CPB. La partecipazione è **facoltativa** e**,** non essendo previste sanzioni per la mancata adesione, l'efficacia dell'istituto deriva dalla sua rilevanza nel dibattito pubblico. In assenza di un quadro regolatorio cristallizzato, il CPB può strutturare il processo valutativo in modo flessibile. È il CPB che invita i partiti a far valutare le loro proposte, riservandosi, visti i tempi contingentati e lo sforzo amministrativo necessario, di selezionare i partiti da invitare, limitandosi ad esempio a quelli presenti in parlamento durante la legislatura in corso. Dal 2023 il CPB limita l'analisi alle **misure con un costo annuale uguale o superiore a 200 milioni di euro** (in precedenza la soglia era fissata a 100 milioni). Il quadro finanziario di riferimento è il percorso a legislazione vigente elaborato e rilasciato dallo stesso CPB subito prima dell'inizio dei lavori di valutazione. Oltre all'impatto sui saldi di finanza pubblica, nel tempo la valutazione si è estesa agli effetti delle proposte su occupazione, potere d'acquisto delle diverse fasce di reddito, costo delle abitazioni, ambiente e impatto delle misure sulle future generazioni. La più recente valutazione del CPB (conclusa a ottobre 2025) si è sviluppata nell'arco di 3 mesi (7 luglio 2025 – 10 ottobre 2025) seguendo un calendario annunciato all'inizio delle operazioni che ha previsto più momenti di confronto tra il CPB e i partiti[2]. Durante l'intero

[2] Si veda il cronoprogramma al seguente link.

processo, l'organismo garantisce un regime di riservatezza prima della divulgazione dei risultati finali.

Belgio. La quantificazione è **obbligatoria per legge** per i partiti rappresentati alla Camera dei Rappresentanti e affidata al *Bureau fédéral du Plan*, una delle due istituzioni fiscali indipendenti belghe. Il quadro regolatorio, definito con legge nel 2014 ed emendato nel 2018, è stato progressivamente innovato attraverso la prassi del Bureau per sciogliere alcune criticità evidenziate anche dall'OCSE[3]. A partire da un elenco di 8 categorie tematiche[4] i partiti presentano **almeno una misura da valutare per ciascuna categoria, fino a un massimo di 30 misure** totali per ciascuna forza politica. Il primo esercizio si è svolto in occasione delle elezioni federali e regionali del 2019, il secondo per le elezioni del 2024. Il quadro di riferimento è la proiezione di medio periodo pubblicata dallo stesso Bureau. L'esercizio non si limita a quantificare i costi delle proposte e gli effetti sui saldi di bilancio ma si estende a una valutazione dell'impatto delle misure su occupazione, potere d'acquisto e ambiente. Tale valutazione si svolge rispettando delle **scadenze fissate dalla legge**, la prima delle quali prevede la trasmissione delle misure oggetto di analisi dai partiti al Bureau 115 giorni prima delle votazioni. Inoltre, in occasione dell'esercizio del 2024, il Bureau aveva avviato una fase preparatoria di dialogo con i Partiti già prima del termine dei 115 giorni[5]. Anche in questo caso, il Bureau rispetta vincoli di riservatezza durante l'elaborazione delle valutazioni.

Australia. La quantificazione dei costi delle proposte politiche è stata inizialmente affidata ai dipartimenti del Tesoro e delle Finanze (*Charter of Budget Honesty Act* del 1998) e, dal 2012, integrata dall'azione del *Parliamentary Budget Office* (PBO, *Parliamentary Service Act* del 1999, come emendato nel febbraio 2012). Il sistema attuale si articola in quattro canali:

1. **Quantificazioni finanziarie governative (*caretaker period*)**
   È il più risalente, consente di richiedere una quantificazione finanziaria per singole misure ai dipartimenti del Tesoro e delle Finanze, i quali si ripartiscono l'analisi in base alle rispettive competenze. Tale canale è attivo esclusivamente durante il periodo di "ordinaria amministrazione" (*caretaker*

[3] Inizialmente il quadro regolatorio consentiva ai partiti di decidere quali e quante misure sottoporre allo scrutinio del Bureau, esponendo le operazioni a diverse distorsioni. Da un lato, l'eterogeneità dei temi proposti rendeva complesso il confronto tra i diversi programmi elettorali; dall'altro, permetteva alle forze politiche una selezione strategica delle proposte. I partiti potevano infatti richiedere la stima dei soli provvedimenti con gli effetti macroeconomici più favorevoli, escludendo dallo scrutinio quelli più critici per le finanze pubbliche. Questo e altri temi legati all'attività del Bureau sono stati analizzati dall'OCSE in OECD, "OECD Review of the Belgian Federal Planning Bureau: An Assessment of Institutional, Operational and Analytical Capacity", 2023, OECD Publishing, Paris.

[4] Le categorie sono: 1) fiscalità e parafiscalità; 2) mercato del lavoro; 3) protezione sociale; 4) assistenza sanitaria; 5) politica economica; 6) funzionamento della pubblica amministrazione; 7) investimenti pubblici; 8) energia, mobilità e ambiente. Si veda la nota pubblicata dal *Bureau fédéral du Plan* alla vigilia dell'esercizio di quantificazione del 2024 al seguente link.

[5] Si veda il sito istituzionale del *Bureau fédéral du Plan* al seguente link.

period)[6]. La **facoltà** di formulare tali richieste è riservata al Primo Ministro, al Leader dell'Opposizione e ai partiti minori (con almeno 5 rappresentanti eletti complessivamente tra le due Camere). Restano pertanto esclusi i partiti al di sotto di tale soglia, i parlamentari indipendenti e le forze extraparlamentari. Negli anni questo strumento è stato oggetto di diverse critiche, legate soprattutto all'obbligo di approvazione preventiva da parte del Primo Ministro per ogni richiesta presentata dall'opposizione, condizione che preclude la riservatezza delle proposte[7].

2. **Richieste al PBO in regime ordinario**
   Al di fuori del *caretaker period*, il PBO può ricevere richieste di quantificazione sulle proposte politiche (o su misure già attuate dal governo) da parte di qualsiasi membro della Camera dei Rappresentanti. Su richiesta del promotore, sia il contenuto della proposta sia le stime elaborate possono essere mantenuti riservati. Durante l'iter di valutazione, il richiedente ha la possibilità di interloquire direttamente con il PBO per definire con maggiore dettaglio i termini della richiesta[8].

3. **Richieste al PBO in periodo elettorale**
   Durante il *caretaker period*, possono essere trasmesse al PBO richieste di quantificazione riguardanti misure già rese pubbliche. In questa fase decade il regime di riservatezza tra il richiedente e l'organismo: il PBO pubblica infatti contestualmente sul proprio sito web sia le richieste pervenute sia le relative stime elaborate[9].

4. **Rapporto post-elettorale del PBO**
   A seguito di ciascuna consultazione elettorale, il PBO è tenuto a redigere e pubblicare un rapporto riepilogativo delle principali misure proposte dai partiti in campagna elettorale, evidenziandone i costi finanziari e l'impatto sui saldi di bilancio per l'anno in corso e per i tre successivi[10] Tale strumento è inteso a documentare gli impegni elettorali e le relative coperture, favorendo il successivo dibattito pubblico sulla coerenza e sulla tenuta finanziaria della maggioranza.

[6] Il *caretaker period* inizia quando la Camera dei rappresentanti viene sciolta prima della consultazione elettorale e prosegue fino all'insediamento del successivo governo. Si veda *Australian Government, Department of the Prime Minister and Cabinet*, "Guidance on Caretaker Conventions 2021".
[7] Munro, R., Paun, A., "Pre-election Policy Costing Mechanisms in Australia. Whitehall in Year Five of the Coalition: Lessons from Elsewhere", *Institute for Government*, 17 marzo 2014, pp. 10-12.
[8] Si vedano Munro, R., Paun, A., *Op. cit.*; Parliamentary Service Act 1999 – section 64E e il portale del *Parliamentary Budget Office* australiano dove sono pubblicate le analisi delle singole misure al seguente link.
[9] Si vedano le linee guida del PBO al seguente link.
[10] Il Parliamentary Service Act riconosce un margine di discrezionalità al PBO rispetto a quali misure includere nel rapporto, la cui redazione è in ogni caso preceduta da interlocuzioni coi partiti e opportunamente motivata. Si veda, *Parliamentary Budget Office*, "Guide to the Election commitments report", July 2022.

Il quadro finanziario di riferimento comune a questi esercizi è il *Pre-election Economic and Fiscal Outlook*, pubblicato dai segretari del Tesoro e delle Finanze entro dieci giorni dall'indizione delle elezioni.

Canada. Il *Budget Implementation Act 2017* ha attribuito al *Parliamentary Budget Officer* (PBO) il compito di stimare il costo delle proposte elettorali. Il servizio è operativo dal 2019. Oggetto della valutazione sono le singole misure, non il programma nel suo complesso, che la legge espressamente esclude dal mandato. La **selezione spetta ai partiti**, entro requisiti di ammissibilità[11] e nei limiti di un contingente paritario di risorse: a ciascun soggetto è assegnato un **budget di risorse del PBO**, decrescente con il trascorrere del periodo. L'ordine di lavorazione delle misure è concordato con il partito sulla base della data di annuncio prevista, della rilevanza finanziaria e del peso strategico della misura. L'analisi resta circoscritta all'impatto finanziario. Sono invece esclusi gli effetti macroeconomici di ritorno sulla finanza pubblica e la disaggregazione per regione o settore produttivo. Non sono quindi valutati impatti su occupazione, crescita o ambiente, né è espresso alcun giudizio sul merito delle misure. Il **cronoprogramma** è definito per legge: il periodo di analisi si apre il 120° giorno precedente la data fissata per le elezioni a scadenza predeterminata, ovvero — in caso di scioglimento anticipato del Parlamento — il giorno dello scioglimento, e si chiude il giorno prima della votazione. Prima dell'avvio il PBO organizza workshop tecnici con i partiti, designa un referente al proprio interno per ciascuno di essi; e pubblica il quadro economico e finanziario di riferimento per la successiva elaborazione delle quantificazioni. Le richieste seguono un iter standardizzato: i partiti presentano le misure da quantificare attraverso la compilazione di un modulo messo a disposizione dal PBO, il quale entro due giorni lavorativi comunica l'interpretazione della misura e il piano di lavoro; segue la conferma da parte del partito, la trasmissione di una stima preliminare con facoltà di ridefinire i parametri e la consegna della stima definitiva. Le richieste di quantificazione di una misura vanno presentate almeno dieci giorni lavorativi prima del voto. La pubblicazione avviene sul sito del PBO solo dopo che il partito ha annunciato pubblicamente la misura e ne ha dato comunicazione scritta all'Ufficio; se la stima non può essere completata, sono pubblicate la richiesta e le ragioni della mancata evasione[12].

Elementi di raffronto con l'A.S. n. 550. Dai casi esaminati emergono tre considerazioni di confronto. In primo luogo, in tutti i paesi considerati la quantificazione è svolta direttamente dalle amministrazioni designate, mentre il disegno di legge in esame prevede la loro elaborazione iniziale da parte delle forze

[11] Tali requisiti includono la fattibilità giuridica e pratica della misura, la competenza dello Stato federale nella materia trattata, una descrizione sufficientemente dettagliata della proposta e la sua effettiva inclusione nel programma del partito richiedente.

[12] Si vedano il report del *Parlamentary Budget Office* canadese del 23 marzo 2023 al seguente link e OECD, "OECD review of the Canadian Parliamentary Budget Office", OECD Papers on Budgeting, Volume 2026/01, Paris.

politiche e la successiva revisione da parte dell'UPB. In secondo luogo, ad eccezione del Belgio, in cui si prevede un obbligo di legge circoscritto a un insieme di misure prioritarie, la quantificazione delle misure è facoltativa, mentre il disegno di legge estende l'obbligo all'intero contenuto finanziario del programma. Infine, negli ordinamenti esaminati la base di riferimento per la quantificazione (che in alcuni casi diventa vera e propria valutazione *ex ante* delle proposte) è sempre un quadro di finanza pubblica e macroeconomico aggiornato al momento della consultazione elettorale, comune a tutti i concorrenti e pubblicato prima dell'avvio dell'esercizio, elaborato da un'istituzione indipendente nei Paesi Bassi, in Belgio e in Canada, dall'amministrazione finanziaria in Australia. Nel disegno di legge in esame, invece, il quadro di riferimento potrebbe non essere aggiornato al momento della valutazione delle misure.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(*Modifiche all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*)

L'articolo 1 modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, inserendovi tre nuovi commi (3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*) che definiscono il **contenuto obbligatorio del programma elettorale** per le forze politiche che presentino candidature in almeno la metà delle circoscrizioni: relazioni tecniche per ciascuna misura, tabelle riepilogative delle misure espansive e delle misure di copertura, tabelle sul quadro di finanza pubblica e sul quadro macroeconomico.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'**articolo 1** inserisce una serie di commi (3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*) dopo il comma 3 dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. n. 361 del 1957.

Il citato articolo 14-*bis*, comma 3, del testo unico prevede che, contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 col quale intendono distinguere le proprie liste nei singoli collegi elettorali, i partiti o i gruppi politici organizzati che presentano candidature depositino presso il Ministero dell'interno il **programma elettorale**. Il deposito del contrassegno, e quindi del programma, si effettua, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico, dal quarantaquattresimo al quarantaduesimo giorno antecedente la votazione, mentre le liste dei candidati sono presentate più avanti, dal trentacinquesimo al trentaquattresimo giorno antecedente la votazione, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico. Le medesime disposizioni si applicano all'elezione del Senato della Repubblica per effetto del rinvio operato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Il nuovo **comma 3-*bis*** previsto dall'articolo in esame individua il **contenuto necessario del programma elettorale** nel caso in cui il partito o il gruppo politico organizzato intenda presentare candidature almeno nella metà delle circoscrizioni. Il contenuto necessario del programma elettorale si articola come segue.

- **a)** una sintetica relazione tecnica di accompagnamento, comprensiva dell'individuazione dei soggetti coinvolti, per ciascuna misura espansiva (maggiori spese e minori entrate), con la stima, espressa in milioni di euro, dell'impatto sull'indebitamento netto rispetto al quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale, nonché una tabella riepilogativa denominata **"Misure espansive"**.
- **b)** un obbligo speculare per le **"Misure di copertura"** (minori spese e maggiori entrate).

  La medesima lettera disciplina i due casi di **squilibrio** tra le misure espansive e quelle di copertura: qualora il totale (*dell'ammontare*) delle misure espansive ecceda quello delle misure di copertura, nella tabella relativa a queste ultime deve essere riportato il saldo a pareggio,

specificando che parte delle misure espansive sarà finanziata in disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato; qualora, invece, il totale delle misure di copertura risulti superiore a quello delle misure espansive, il saldo a pareggio è riportato nella tabella relativa a queste ultime, specificando che parte delle misure di copertura sarà utilizzata per ridurre il disavanzo rispetto all'ultimo quadro tendenziale approvato.

Si valuti l'opportunità di specificare l'espressione «individuazione dei soggetti coinvolti» al fine di chiarire se essa si riferisca ai destinatari della misura (beneficiari o contribuenti incisi), alle amministrazioni competenti all'attuazione, ovvero a entrambi.
Si osserva, inoltre, che le lettere a) e b) assumono come termine di riferimento per il calcolo dell'impatto delle misure sull'indebitamento netto il «quadro a legislazione vigente alla data del deposito del programma elettorale», mentre la stessa lettera b) fa riferimento, per la determinazione del saldo a pareggio, all'«ultimo quadro tendenziale approvato». I due parametri non necessariamente coincidono, non essendo prevista la pubblicazione di previsioni tendenziali in corrispondenza del deposito dei contrassegni, che può cadere in qualunque periodo dell'anno.
In termini puramente redazionali, inoltre, *si valuti l'opportunità* di specificare il riferimento al quadro tendenziale di finanza pubblica.

c) le proposte che comportino misure espansive o misure di copertura di **importo fino a 10 milioni di euro** seguono un processo semplificato: esse possono essere predisposte senza l'indicazione, nelle tabelle di cui alle lettere a) e b), delle stime individuali del rispettivo impatto, essendo sufficiente una stima complessiva dell'effetto in termini di indebitamento netto, purché il totale delle misure espansive e il totale delle misure di copertura non eccedano, in ciascuna delle tabelle, l'importo complessivo di un miliardo di euro in termini di impatto sull'indebitamento netto.

Si valuti l'opportunità di specificare se la soglia di 10 milioni di euro sia riferita al singolo esercizio o all'intera legislatura; di prevedere un criterio volto a impedire il frazionamento artificioso di una misura in più proposte di importo inferiore alla soglia; di indicare espressamente la conseguenza del superamento del limite complessivo di un miliardo di euro; di precisare che il riferimento al «totale delle misure espansive» e al «totale delle misure di copertura» riguardi le sole misure sotto soglia di cui alla presente lettera; di specificare se resta valido l'obbligo dell'indicazione dei soggetti coinvolti per ciascuna misura sotto soglia, in quanto la deroga è riferita testualmente alle sole «stime individuali» da riportare nelle tabelle.

d) Per le misure espansive che indicano esclusivamente un obiettivo di spesa di investimento o di rafforzamento in un programma di spesa corrente **non**

definibili in dettaglio, nella tabella «Misure espansive» deve comunque essere indicato l'importo che si intende impegnare per tali finalità. Ove non sia possibile dettagliare alcune misure di copertura, nella tabella «Misure di copertura» deve essere indicato il programma di spesa che si intende ridurre o la fonte specifica di entrate che si intende rafforzare, in maniera idonea a consentire l'individuazione della categoria di soggetti destinataria delle misure per il reperimento delle maggiori entrate.

e) una tabella sul **"quadro di finanza pubblica"** recante, per ciascuno dei cinque anni di legislatura, gli obiettivi di indebitamento netto, avanzo primario e debito pubblico, espressi in valori assoluti e in rapporto al prodotto interno lordo (PIL).

f) una tabella sul **"quadro macroeconomico"** con le principali ipotesi macroeconomiche sottostanti agli obiettivi indicati alla lettera e), comprendenti almeno il tasso di crescita del PIL reale, il deflatore del PIL e il livello del PIL nominale.

Il **nuovo comma 3-*ter*** previsto dall'articolo in esame stabilisce che le relazioni tecniche e le tabelle di cui al comma 3-*bis* siano predisposte con riferimento all'**intera durata della legislatura** e siano sottoposte alla **valutazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB)** con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.

Si valuti l'opportunità di rinviare all'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge per l'individuazione delle modalità con cui la documentazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter è sottoposta alla valutazione dell'UPB.

Il **nuovo comma 3-*quater*** esclude l'obbligo di presentazione della documentazione di cui ai suddetti commi 3-*bis* e 3-*quater* per i partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature in meno della metà delle circoscrizioni, riconoscendo loro la facoltà di presentarla unitamente al proprio programma elettorale e di sottoporla alla valutazione dell'UPB ai sensi del comma 3-*ter*.

Si valuti l'opportunità di precisare in quali conseguenze incorrano i partiti o i gruppi politici organizzati in caso di mancata presentazione della documentazione dovuta.

Articolo 2
(*Verifica e valutazione della documentazione allegata ai programmi elettorali dei partiti o gruppi politici organizzati*)

L'articolo 2 disciplina la **trasmissione**, a cura del Ministero dell'interno, della documentazione di cui all'articolo 1 all'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), a cui è affidata la valutazione sull'attendibilità delle stime e sulla coerenza tra le misure e il quadro programmatico.

Nel dettaglio, il **comma 1**, al fine di garantire la trasparenza dei programmi elettorali di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, prevede che il Ministero dell'interno, entro ventiquattro ore dal deposito del programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del medesimo testo unico, **trasmetta all'UPB tutta la documentazione** pervenuta ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del medesimo articolo.

Ai sensi del **comma 2**, l'UPB **pubblica** nel proprio sito *internet*, entro il ventunesimo giorno antecedente quello della votazione, una **valutazione sull'attendibilità** delle stime elencate nelle tabelle di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al D.P.R. n. 361 del 1957 nonché una valutazione sulla **coerenza** tra tali misure e il quadro di finanza pubblica e macroeconomico delineato nelle tabelle di cui al medesimo articolo 14-*bis*, comma 3-*bis*.

Il **comma 3** prevede che, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, l'Ufficio parlamentare di bilancio possa essere **coadiuvato**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da personale della Corte dei conti, dell'Istituto nazionale di statistica e della Banca d'Italia.

Articolo 3
(*Disposizioni finanziarie*)

L’articolo reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Nel dettaglio, l’articolo in esame dispone che dalla presente legge non devono derivare nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si valuti l’opportunità di integrare l’articolo al fine di specificare che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle norme contenute nel presente disegno di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.